



**Direzione:** AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

**Area:** DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO SUD

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G02155 del 27/02/2024

Proposta n. 7623 del 23/02/2024

**Oggetto:**

Art. 19 comma 2 - L. 157/92 - LL.RR. n. 17/95 - 4/2015, DGR 847/2016 e ss.mm.ii. "Piano di gestione e controllo Specie Sturno (*Sturnus vulgaris*)" nel territorio rurale di competenza dell'Ambito Territoriale di Caccia LT/1 (Comuni di Cori e Rocca Massima).

**Proponente:**

Estensore	DANTE GIANCARLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MASSIMO LUCIANO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. MASSIMO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Art. 19 comma 2 - L. 157/92 - LL.RR. n. 17/95 - 4/2015, DGR 847/2016 e ss.mm.ii. “Piano di gestione e controllo Specie Storno (*Sturnus vulgaris*)” nel territorio rurale di competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia LT/1 (Comuni di Cori e Rocca Massima).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA’ ALIMENTARE,  
CACCIA PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - sede di Latina Dr. Luciano Massimo;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015, n. 4 concernente “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria”;

VISTA la D.G.R. n. 847 del 30 dicembre 2016 concernente “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4;

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015;

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 e dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa;

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle Provincie, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;

VISTA la propria determinazione n. G04726 del 28/04/2021 inerente: “L.R. n.17/1995 e L.R. n. 4/2015-Approvazione Documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano Massimo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 853 del 04/12/2023, con la quale è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTA la nota protocollo n. 41 del 19/02/2024, acquisita al protocollo regionale al n. 0230532 del 19/02/2024 trasmessa dall’ATC LT/1 avente per oggetto “Piano di controllo della specie storno (*Sturnus vulgaris*) da attuarsi nel territorio di competenza dell’ATC LT/1 nel quinquennio 2023-2027;

PRESO ATTO che il suddetto piano, redatto da tecnico incaricato dall'ATC LT/1, al comma 16. "Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000" recita "gli interventi previsti dal presente Piano di controllo dello storno non saranno effettuati nelle aree ricadenti nei siti di cui alla Rete Natura 2000 presenti nel territorio di competenza dell'ATC LT/1, pertanto non si prevede l'applicazione di relative prescrizioni";

VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 0010380/2024 del 22/02/2024, che esprime parere favorevole al piano di controllo quinquennale 2023-2027 proposto dall'ATC LT/1, per l'annualità 2024 a condizione che vengano rispettate le condizioni riportate nel parere e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili;

RITENUTO di dover approvare, nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative, contenute nella normativa vigente ed al recepimento delle indicazioni contenute nel suddetto parere ISPRA prot. n. 0010380/2024 del 22/02/2024 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, il piano di gestione e controllo della specie storno (*Sturnus vulgaris*) presentato dall'ATC LT/1 con nota acquisita al protocollo regionale al n. 0230532 del 19/02/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;  
TUTTO ciò premesso

#### DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare il "Piano quinquennale di gestione e controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*)" presentato dall'ATC LT/1 con nota protocollo n. 41 del 19/02/2024 acquisita al protocollo regionale al n. 0230532 del 19/02/2024 nell'osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative, contenute nella normativa vigente ed al recepimento delle prescrizioni contenute nel suddetto parere ISPRA prot. n. 0010380/2024 del 22/02/2024;
- per l'annualità 2024 il piano potrà essere attuato dalla data del presente atto fino al termine perentorio del 30 aprile 2024 e ripetuto nelle successive annualità previa attuazione delle prescrizioni contenute nel suddetto parere ISPRA prot. n. 0010380/2024 del 22/02/2024;
- il numero massimo di capi annualmente abbattibili nel territorio di competenza non dovrà superare le 5000 unità;
- nel caso in cui il piano di abbattimento risultasse completato prima del termine previsto o non sussistano più le condizioni di pericolo per le colture in atto le operazioni di controllo dovranno essere immediatamente sospese;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati nei soli Comuni di Cori e Rocca Massima esclusivamente nei territori non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000;
- al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture oggetto di danno;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustico di altra natura;
- come previsto dall'art. 19-bis, comma 2, della L. 157/92 l'ATC LT/1 dovrà dotarsi di un sistema informatico di registrazione dei prelievi che possa consentire il costante monitoraggio dei capi abbattuti (in tempo reale) ed una immediata interruzione delle attività al raggiungimento della quota stabilita;
- a chiusura delle attività dovrà essere inviata alla scrivente ADA e all'ISPRA una rendicontazione dettagliata delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2024, suddivisi per periodo di abbattimenti;
- è fatto divieto di utilizzare i capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione;
- i capi abbattuti in piccole quantità, su indicazione e in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende USL, potranno essere smaltiti preferibilmente mediante interrimento nelle aree rurali, ove non si ravvisino ostacoli di sorta, e con il consenso del proprietario del fondo; altresì essendo le carcasse assimilabili ai materiali di categoria di cui al punto i), lettera f), art. 9 del Regolamento CE n.

1069/2009, e vanno trattate con le metodiche prevista dall'art. 13 del citato Regolamento (incenerimento), in tal caso l'ATC affiderà il servizio di smaltimento a ditta specializzata ed autorizzata allo scopo;

- I costi dell'attuazione del presente Piano di controllo sono a carico del bilancio dell'ATC LT/1;
- Il presente piano non comporta in nessun caso oneri a carico del bilancio della Regione Lazio;
- Ulteriori prescrizioni:
- Il piano di controllo sarà coordinato dal Comando della Polizia Provinciale di Latina e ogni operazione dovrà avvenire sotto lo stretto controllo dello stesso e dell'ATC LT/1;
- L'ATC LT/1 dovrà trasmettere tempestivamente attraverso formale comunicazione PEC al Comando della Polizia Provinciale di Latina l'elenco nominativo degli operatori coinvolti all'attuazione del piano;
- Nel caso in cui la scrivente ADA accerti d'ufficio o venga a conoscenza a seguito di segnalazioni di terzi della mancata osservazione delle prescrizioni impartite con il presente Atto, si riserva di emanare provvedimenti consequenziali che saranno valutati in relazione all'inadempienza riscontrata.

Il presente Atto sarà trasmesso all'ATC LT/1, Comando della Polizia Provinciale di Latina, all'ISPRA, al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana - Sezione di Latina, ai Carabinieri Comando Corpo Forestale di Latina.

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - sede di Latina - Piazza del Popolo, 5.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore  
Dr Roberto Aleandri

C O P I A

All'Ambito Territoriale di Caccia LT1  
Piazzale V. Granato 35 sc B (2° piano)  
04100 Latina  
Alla c.a. del Presidente Alessandro Ferrazzoli  
[segreteria.atclt1@pec.it](mailto:segreteria.atclt1@pec.it)

e, p.c. Alla Regione Lazio  
Direzione Generale Agricoltura, Promozione della Filiera e  
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste  
Ca. Dott.ssa Emanuela Picotti  
Via di Campo Romano, 65  
00173 Roma (RM)  
[agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it)  
Assessore Righini: [assessore.righini@pec.regione.lazio.it](mailto:assessore.righini@pec.regione.lazio.it)

**Oggetto: Richiesta di controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) nell'Ambito Territoriale di Caccia LT1 (Latina).**

*Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Pezzo (Tel. 051-6512240 - e-mail: [francesco.pezzo@isprambiente.it](mailto:francesco.pezzo@isprambiente.it)); Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-50072641 - e-mail: [alberto.sorace@isprambiente.it](mailto:alberto.sorace@isprambiente.it))*

In riferimento alla richiesta inoltrata da codesto Ambito Territoriale di Caccia con nota prot. n. 40 del 14/02/2024 acquisita al protocollo ISPRA con n. 8741/2024 e successiva nota ad integrazione acquisita al protocollo ISPRA con n. 8993/2024 ed avendo esaminato la documentazione allegata, si evidenzia quanto segue.

L'ATC Latina 1 ha inviato una richiesta urgente di controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), facendo seguito alla proposta di piano di controllo sempre della stessa specie, inoltrata nello scorso anno, relativa agli anni 2023-2027, e riguardante gli interventi di controllo da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge 157/92. Richiesta alla quale aveva fatto seguito un parere favorevole di ISPRA, protocollo in uscita n. 0016024/2023 del 27/03/2023, che esplicita le modalità e le tempistiche di esecuzione del provvedimento ed al quale si rimanda per ulteriori specifiche.

Allo stato attuale vengono inoltrate come allegati le richieste di intervento da parte dei Sindaci dei comuni di Cori e Rocca Massima (Provincia di Latina), supportate da una relazione tecnica redatta dal tecnico Agronomo convenzionato con l'ATC1-LT in collaborazione con la Polizia Provinciale di Latina, nonché da alcuni video dimostrativi (integrazione protocollo 8741/2024) che supportano la cospicua presenza della specie nelle colture olivicole dei suddetti comuni.



Facendo seguito alla documentazione presentata ed al piano di controllo 2023-2027 si comunica quanto segue.

In Italia, lo Storno è specie non cacciabile. Un suo eventuale abbattimento è dunque possibile unicamente in deroga, ai sensi dell'art.9, par. 1 della Direttiva 2009/147/CE, articolo regolato sul territorio nazionale attraverso l'art. 19-bis della legge 157/92, il quale stabilisca che "le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni".

Considerato che le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art.9, par. 1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE), e tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;
- delle indicazioni contenute negli articoli 19 e 19bis della legge 157/92;
- della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l'utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo;
- dell'ecologia e dello stato di conservazione dello Storno in Italia e in Europa;
- che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, e nella fattispecie limitatamente alla coltura di pregio denominata "Olive di Gaeta";
- che la documentazione presentata supporta la presenza del danno nelle realtà territoriali dei Comuni di Cori e Rocca Massima;
- che le operazioni di abbattimento saranno autorizzate e condotte sotto la sorveglianza degli agenti di polizia provinciale

questo Istituto esprime parere favorevole all'attuazione del piano di controllo quinquennale 2023-2027 proposto da codesto ATC, per l'annualità 2024 a condizione che vengano rispettate le condizioni di seguito riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili.

Per quanto concerne il numero massimo di capi annualmente abbattibili in tutto il territorio di competenza, questo non dovrà superare le 5000 unità.

Circa il luogo di applicazione del provvedimento, gli abbattimenti dovranno essere effettuati nei soli Comuni di Cori e Rocca Massima come richiesto da codesta ATC.

Al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture oggetto di danno. Gli abbattimenti dovranno essere svolti a partire dalla data odierna fino al 30 aprile 2024.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

Come previsto dall'art. 19-bis, comma 2, della L. 157/92 l'ATC LT1/Regione Lazio dovrà dotarsi di un sistema informatico di registrazione dei prelievi che possa consentire il costante monitoraggio dei

capi abbattuti (in tempo reale) ed una immediata interruzione delle attività al raggiungimento della quota stabilita. La predisposizione di un sistema di monitoraggio informatico costituisce un prerequisito per il rilascio della deroga negli anni futuri.


A chiusura delle attività, dovrà essere inviata allo scrivente Istituto una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2024, suddivisi per periodo di abbattimenti. Solo ricevendo una rendicontazione corretta dalle singole Regioni, infatti, questo Istituto sarà messo nelle condizioni di fornire al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la rendicontazione consuntiva sulle deroghe che ogni anno deve essere inviata ai competenti organismi europei. Si informa altresì che l'inoltro della suddetta rendicontazione costituisce requisito necessario all'espressione da parte di questo Istituto di futuri pareri inerenti l'adozione di ulteriori provvedimenti in deroga.

Visti gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie, si richiede di ricevere copia dell'atto autorizzativo che verrà emanato da codesta Amministrazione.

Si suggerisce inoltre, al fine di rendere efficace il provvedimento negli anni a venire di inoltrare allo scrivente Istituto la richiesta antecedentemente al periodo di intervento indicato nel piano di controllo (1° febbraio-30 aprile).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI  
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO  
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

Rif. int. 8741- 8993/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi  
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.

All'Ambito Territoriale di Caccia LT1  
Piazzale V. Granato 35 sc B (2° piano)  
04100 Latina  
Alla c.a. del Presidente Alessandro Ferrazzoli  
[segreteria.atclt1@pec.it](mailto:segreteria.atclt1@pec.it)

e, p.c. Alla Regione Lazio  
Direzione Generale Agricoltura, Promozione della Filiera e  
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste  
Ca. Dott.ssa Emanuela Picotti  
Via di Campo Romano, 65  
00173 Roma (RM)  
[agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it)  
Assessore Righini: [assessore.righini@pec.regione.lazio.it](mailto:assessore.righini@pec.regione.lazio.it)

**Oggetto: Richiesta di controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) nell'Ambito Territoriale di Caccia LT1 (Latina).**

*Responsabili dell'istruttoria: Dott. Francesco Pezzo (Tel. 051-6512240 - e-mail: [francesco.pezzo@isprambiente.it](mailto:francesco.pezzo@isprambiente.it)); Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-50072641 - e-mail: [alberto.sorace@isprambiente.it](mailto:alberto.sorace@isprambiente.it))*

In riferimento alla richiesta inoltrata da codesto Ambito Territoriale di Caccia con nota prot. n. 40 del 14/02/2024 acquisita al protocollo ISPRA con n. 8741/2024 e successiva nota ad integrazione acquisita al protocollo ISPRA con n. 8993/2024 ed avendo esaminato la documentazione allegata, si evidenzia quanto segue.

L'ATC Latina 1 ha inviato una richiesta urgente di controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), facendo seguito alla proposta di piano di controllo sempre della stessa specie, inoltrata nello scorso anno, relativa agli anni 2023-2027, e riguardante gli interventi di controllo da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge 157/92. Richiesta alla quale aveva fatto seguito un parere favorevole di ISPRA, protocollo in uscita n. 0016024/2023 del 27/03/2023, che esplicita le modalità e le tempistiche di esecuzione del provvedimento ed al quale si rimanda per ulteriori specifiche.

Allo stato attuale vengono inoltrate come allegati le richieste di intervento da parte dei Sindaci dei comuni di Cori e Rocca Massima (Provincia di Latina), supportate da una relazione tecnica redatta dal tecnico Agronomo convenzionato con l'ATC1-LT in collaborazione con la Polizia Provinciale di Latina, nonché da alcuni video dimostrativi (integrazione protocollo 8741/2024) che supportano la cospicua presenza della specie nelle colture olivicole dei suddetti comuni.

1





Facendo seguito alla documentazione presentata ed al piano di controllo 2023-2027 si comunica quanto segue.

In Italia, lo Storno è specie non cacciabile. Un suo eventuale abbattimento è dunque possibile unicamente in deroga, ai sensi dell'art.9, par. 1 della Direttiva 2009/147/CE, articolo regolato sul territorio nazionale attraverso l'art. 19-bis della legge 157/92, il quale stabilisca che "le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni".

Considerato che le motivazioni e le modalità di attuazione della deroga previste nella proposta in oggetto risultano, a giudizio di questo Istituto, coerenti con lo spirito ed il dettato della norma comunitaria di riferimento (art.9, par. 1, lettera a. della Direttiva 2009/147/CE), e tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea;
- delle indicazioni contenute negli articoli 19 e 19bis della legge 157/92;
- della mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dallo Storno, in quanto l'utilizzo dei metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato solo parzialmente risolutivo e con effetti concentrati nel breve periodo;
- dell'ecologia e dello stato di conservazione dello Storno in Italia e in Europa;
- che la deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, e nella fattispecie limitatamente alla coltura di pregio denominata "Olive di Gaeta";
- che la documentazione presentata supporta la presenza del danno nelle realtà territoriali dei Comuni di Cori e Rocca Massima;
- che le operazioni di abbattimento saranno autorizzate e condotte sotto la sorveglianza degli agenti di polizia provinciale

questo Istituto esprime parere favorevole all'attuazione del piano di controllo quinquennale 2023-2027 proposto da codesto ATC, per l'annualità 2024 a condizione che vengano rispettate le condizioni di seguito riportate e ferme restando le prescrizioni e valutazioni previste da eventuali VINCA e strumenti gestionali simili.

Per quanto concerne il numero massimo di capi annualmente abbattibili in tutto il territorio di competenza, questo non dovrà superare le 5000 unità.

Circa il luogo di applicazione del provvedimento, gli abbattimenti dovranno essere effettuati nei soli Comuni di Cori e Rocca Massima come richiesto da codesta ATC.

Al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture oggetto di danno. Gli abbattimenti dovranno essere svolti a partire dalla data odierna fino al 30 aprile 2024.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

Come previsto dall'art. 19-bis, comma 2, della L. 157/92 l'ATC LT1/Regione Lazio dovrà dotarsi di un sistema informatico di registrazione dei prelievi che possa consentire il costante monitoraggio dei

capi abbattuti (in tempo reale) ed una immediata interruzione delle attività al raggiungimento della quota stabilita. La predisposizione di un sistema di monitoraggio informatico costituisce un prerequisito per il rilascio della deroga negli anni futuri.


A chiusura delle attività, dovrà essere inviata allo scrivente Istituto una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2024, suddivisi per periodo di abbattimenti. Solo ricevendo una rendicontazione corretta dalle singole Regioni, infatti, questo Istituto sarà messo nelle condizioni di fornire al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la rendicontazione consuntiva sulle deroghe che ogni anno deve essere inviata ai competenti organismi europei. Si informa altresì che l'inoltro della suddetta rendicontazione costituisce requisito necessario all'espressione da parte di questo Istituto di futuri pareri inerenti l'adozione di ulteriori provvedimenti in deroga.

Visti gli obblighi derivanti dalle norme comunitarie, si richiede di ricevere copia dell'atto autorizzativo che verrà emanato da codesta Amministrazione.

Si suggerisce inoltre, al fine di rendere efficace il provvedimento negli anni a venire di inoltrare allo scrivente Istituto la richiesta antecedentemente al periodo di intervento indicato nel piano di controllo (1° febbraio-30 aprile).

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI  
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO  
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Roberto Cocchi)

Rif. int. 8741- 8993/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITA' DELLA FAUNA SELVATICA

Dott. Piero Genovesi  
(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente di compilare il questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link <https://survey.isprambiente.it/index.php/475114?lang=it> selezionando la struttura BIO-CFN, servizio erogato: Pareri tecnici.